

COMUNE DI BOTRUGNO

PROVINCIA DI LECCE

Spedita copia il _____ Prot.n. _____

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 del Registro

Seduta del 31/03/1999

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

PARERI EX ART. 53 L. 8/6/1990 N. 142

REGOLARITA' TECNICA

Parere : FAVOREVOLE CONTRARIO

Data 31 MAR. 1999

Il Responsabile del Servizio
Rag. Oliviero Leuzzi

REGOLARITA' CONTABILE

Parere : FAVOREVOLE CONTRARIO

Data 31 MAR. 1999

Il Responsabile di Ragioneria
Rag. Oliviero Leuzzi

COMUNE DI BOTRUGNO

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15
consecutivi dal 2-4-99
al 17-4-99

Botrugno, li 19-4-99
Il Segretario

L'anno MILLENOVECENTONOVANTANOVE addì TRENTO del mese di MARZO alle ore 20,00 nella sala delle Adunanze Consiliari della Sede in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria urgente di prima convocazione, si e' riunito il Consiglio Comunale. All' appello risultano :

DE GIORGI MAURO	Sindaco	P	
ANTONACI ENNIO		P	
BENE GIAMPIERO			A
COPPONE SALVATORE		P	
FANCIULLO DANIELA		P	
MAGGIO ENRICO GIUSEPPE		P	
MARCHESE GIUSEPPE			A
NEGRO SALVATORE		P	
POLIMENO SILVANO		P	
SCHIATTINO GIACOMO		P	
STEFANELLI ANTONIO		P	
STEFANELLI FRANCESCO		P	
BIASCO GIOVANNI		P	
DE MITRI PASQUALE		P	
MARIANO ROSSANA		P	
MICOCCI ADARITA		P	
FIorentINO ANTONIO		P	

PRESENTI-15

ASSENTI - 2

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Maria Vita Marzotta
Assume la presidenza il Sig. DE GIORGI MAURO, il
quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica;

- il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarita' contabile attestante, altresi', la copertura finanziaria;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142, cosi' come modificato dalla L.n.127/97, hanno espresso parere FAVOREVOLE;

PREMESSO:

- che con D.Lgs 30-12-1992, n.504 e' stata disposta, fra l'altro, l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili;

- che l'art. 52 del D.Lgs 15-12-1997, n.446 attribuisce ai Comuni ed alle Province una potesta' regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- che l'art. 58 del D.lgs 15-12-1997, n.446 apporta modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, cosi' come disciplinata dal Decreto Legislativo 504/92;

- che l'art. 59 del D.Lgs 15-12-1997, n.446 concede ai Comuni la potesta' regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili;

Ravvisata, pertanto, la necessita' di provvedere all'adozione del Regolamento di cui trattasi;

Visto lo schema di Regolamento, allegato al presente provvedimento, con allegata la tabella dei valori delle aree fabbricabili, ai fini dell'accertamento dell'imposta, determinati sulla base delle indicazioni dell'U.T.C.;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal presidente;

D E L I B E R A

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

=====

- ART. 1 -
AMBITO DI APPLICAZIONE

1 - Le seguenti norme regolamentari, adottate nell'ambito della potesta' prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs 15-12-1997, n.446, vanno ad integrare quanto disposto dal D.Lgs 30-12-1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

- ART. 2 -
AREE POSSEDUTE DA COLTIVATORI DIRETTI

1 - Non sono considerate aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli che eslicano le loro attivita' a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed allevamento di animali.

2 - Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali, previsti dall'articolo 11 della legge 9-1-963, n.9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia. Ai fini dell'agevolazione il soggetto passivo ed i componenti del nucleo familiare devono prestare all'attivita' agricola una quantita' di lavoro corrispondente al 67% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

- ART. 3 -
VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1 - Resta fermo che per le aree fabbricabili il valore e' costituito da quello venale, in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2 - Non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.

3 - Il Consiglio Comunale potra' modificare periodicamente tale tabella con i suoi effetti dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di adozione della relativa deliberazione.

Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento si applicano le disposizioni previste dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs n.504/92.

- ART. 4 -

DIVERSIFICAZIONE DELLE LIQUOTE

1 - L'aliquota puo' essere diversificata con riferimento ai
a) immobili diversi dalle abitazioni;
b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale
c) alloggi non locati;
d) per diverse tipologie di enti senza scopo di lucro;
e) per le abitazioni principali;
f) per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

2 - L'aliquota puo' essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;

3 - L'aliquota puo' essere stabilita anche in misura inferiore al 4 per mille a favore di proprietari che esguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati in centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori.

- ART. 5 -

PARTICOLARE DISCIPLINA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1 - Sono equiparate alle abitazioni principali, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs n.504/92, oltre quelle previste dalle leggi:

a) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non siano locate;

b) - Le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorche' possedute a titolo di proprieta' o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale.

Si considerano pertinenziali anche le unita' immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o parte, soffitte e simili) di piccole dimensioni, a servizio dell'abitazione principale, anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui e' situata l'abitazione principale.

c) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado o collaterale entro il secondo grado, e da questi utilizzata come abitazione principale a condizione che detti parenti non siano possessori di abitazioni sull'intero territorio nazionale;

d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;

e) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da inziiani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate;

- ART. 6 -

CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1 - L'agevolazione di cui al comma 1, art. 8 D.Lgs n.504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e' applicabile ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

2 - Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che, per loro condizione strutturale, versano in situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione, e di fatto non utilizzati e, comunque, che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrita' fisica o alla salute delle persone.

3 - Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione:

a) delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;

b) delle strutture orizzontali, come solai, archi, volte e tramezzi;

c) della copertura;

d) delle scale.

4 - La denuncia documentata dell'inagibilita' o dell'inabitabilita' dei fabbricati da parte del

proprietario deve essere verificata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4-1-1968, n.15, rispetto a quanto previsto al punto precedente. Resta salva la facolta' del Comune di verificare la veridicita' delle dichiarazioni all'uopo presentate.

5 - La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della denuncia di inagibilita' o inabitabilita' da verificare da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilita' o inabitabilita'. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali e' portata a conoscenza del Comune con apposita comunicazione, entro e non oltre il 30 giugno.

- ART. 7 -
VERSAMENTI

1 - Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il medesimo contitolare comunichi all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di pagamento del saldo, i dati relativi agli immobili oggetto del versamento congiunto e agli altri soggetti tenuti al versamento.

2 - Ove si verificassero particolari situazioni causate da gravi calamita' naturali, con deliberaione del C.C. potranno essere differiti i termini dei versamenti previsti dalle disposizioni legislative.

3 - L'imposta deve essere corrisposta:

- a) mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune;
- b) mediante versamento diretto al Concessionario della riscossione nella cui circoscrizione e' compreso il Comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario.

- ART. 8 -
ACCERTAMENTI

1 - In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta, il Comune emette motivato avviso di accertamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi.

2 - L'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il termine di legge.

3 - Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal

decreto legislativo 19-6-1997, n.218.

- ART. 9 -

ATTIVITA' DI CONTROLLO -

1 - Le modalita' relative all'attivita' di controllo, accertamento e censimento degli immobili comunali sono decise dalla G.C. con propria deliberazione, sentito il Funzionario Responsabile.

2 - L'attivita' di controllo puo' essere effettuata:
a) con utilizzazione diretta della struttura comunale;
b) con affidamento dell'incarico a ditta esterna, sulla base di apposito capitolato speciale d'appalto che evidenzia i diversi compiti e funzioni di competenza della struttura comunale e della ditta aggiudicataria.

3 - La Giunta Comunale ed il Funzionario Responsabile cureranno comunque il potenziamento dell'attivita' di controllo, mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

4 - Ai sensi dell'art. 59, 1^a comma, lett. p del D.Lgs n.446/97, la Giunta Comunale potra' attribuire compensi incentivanti al personale addetto al recupero dell'evasione, fissandone preventivamente la misura e i criteri per l'assegnazione, secondo comunque le modalita' e quant'altro previsto nel C.C.N.L.

- ART. 10 -

SANZIONI

1 - Oltre alle sanzioni previste dalle disposizioni legislative, per la omessa, infedele o tardiva presentazione della comunicazione, per ogni unita' immobiliare, si applica una sanzione amministrativa secondo quanto stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n.34 del 28-09-1998.

- ART. 11 -

INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE

1 - In caso di espropriazione di un'area fabbricabile, qualora il valore dell'area computata sull'imposta pagata sia inferiore all'indennita' di espropriazione, determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti, la stessa indennita' e' ridotta ad un importo pari al valore per cui e' stata pagata l'imposta.

- ART. 12 -

RIMBORSO DELL'IMPOSTA PER SOPRAVVENUTA INEDIFICABILITA'

1 - Per le aree divenute inedificabili al contribuente spetta il rimborso limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto fra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non

eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilita'.

- ART. 13 -

COMUNICAZIONI VARIAZIONI

1 - I contribuenti comunicano al Comune, Ufficio Tributi, le variazioni nella titolarita' dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo e le cause che hanno determinato il diritto all'esenzione ovvero quelle che lo hanno fatto cessare.

L'unita' immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di unita' immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo, il numero civico, il piano, la scala e l'interno.

- ART. 14 -

AUTOTUTELA

1 - Il Comune, con provvedimento del Funzionario Responsabile del Tributo, puo' annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nelle ipotesi di seguito elencate:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;

2 - In pendenza di giudizio, l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilita' di soccombenza dell'A.C.;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

- ART. 15 -

ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente Regolamento entra in vigore dall'1 gennaio 1999.

TABELLA RELATIVA AL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI

TIPIZZAZIONE COME DA P.R.G..	Valore venale al mq.
ZONA "A"	L. 30.000
ZONA "B1"	L. 60.000
ZONA "B2"	L. 50.000
ZONA "C" - Lottizzata -	L. 40.000
ZONA "C" - non lottizzata -	L. 20.000
ZONA "D" PIP - lottizzata -	L. 24.000
ZONA "D" - non lottizzata -	L. 12.000.

1 - di approvare, con riferimento all'art. 59 del D.lgs 15-12-1997, n.446, il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, formato da n. 15 articoli;

2 - di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1999.

Del che si e' redatto il presente verbale fatto e sottoscritto come per le

IL CONSIGLIERE ANZIANO

SCHIATTINO GIACOMO



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Maria Vita Marzotta


IL RAGLIERE

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria

Il presente atto e' stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 02 APR. 1999 ai sensi dell'art. 47, comma 1 della legge 142/90.

Botrugno, 02 APR. 1999

IL MESSO NOTIFICATORE



IL SEGRETARIO

Dott. Maria Vita Marzotta

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

-che la presente deliberazione :

su conforme attestazione del Messo Comunale e' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 02 APR. 1999 come prescritte dall'art.47, comma 1, della Legge 142/90;

! e' stata trasmessa, con lettera n. 1809, in data 02 APR. 1999, per il controllo preventivo di legittimita'.

-che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno _____ ;

! perche' dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 47 comma 3);

! decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo (Art. 47, comma 2, L.142/90.

decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. :

! dell'atto (Art. 17, comma 40 L.127/1997).

! dei chiarimenti e elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.


! avendo il CO.RE.CO. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimita' (Art.17 c.40 L.127/97) provvedimento n. _____ in data _____, Prot. _____ Sez. _____

Che la presente deliberazione e' stata annullata dal CO.RE.CO. con provvedimento n. _____ del _____ Prot. _____, Sez. _____

Botrugno, 02 APR. 1999

IL SEGRETARIO

Dott. Maria Vita Marzotta



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la decisione tutoria emessa in merito al presente atto e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di sette giorni dal _____ al _____.

Botrugno,

COMUNE DI BOTRUGNO

IL SEGRETARIO CAPO

Pubbl. all'Albo Pretorio per gg.

7 consecutivi dal 4-5-PP

11-5-PP

12-5-PP